



Comune di Ponte San Pietro

Cümü de Pùt San Piero
Provincia di Bergamo • *Bèrghem*

Parere n. 8 del 19-03-2021

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI:

- **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATE AI MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE;**
- **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.**

La sottoscritta Dott.ssa Antonella D'Aniello, nominata con deliberazione consigliere n. 41 del 05/10/2018 per il triennio 2018-2021, esecutiva ai sensi di legge, il giorno 19 del mese di marzo 2021 provvede a prendere in esame le proposte di delibera ad oggetto:

- Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Premesso che

- l'articolo 239 del Tuel, al comma 1 lettera b), punto 7) ha prescritto l'obbligatorietà del parere sulle «proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali».
- L'organo di revisione nell'espressione del parere deve valutare «la completezza del regolamento e il rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma regolamentazione», nonché «per i regolamenti tributari occorre verificare i principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti». (Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali n. 2 funzioni dell'organo di revisione: attività di collaborazione, pareri obbligatori e vigilanza - febbraio 2019).

visti:

- l'art. 1 – commi da 816 a 836 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e che dispone la disciplina del canone da parte degli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ed in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- in particolare il comma 821 dell'art 1 - della legge 27.12.2019, n. 160, che dispone che "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:
 - a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
 - c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
 - d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
 - e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
 - f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
 - g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- l'art. 1 – commi da 837 a 847 - della legge 27.12.2019, n. 160, che introduce dal 1° gennaio 2021 un nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
 - l'art. 52, comma 1, del D.Lgs 446/97 il quale stabilisce che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

esaminata

la proposta di delibera consiliare con gli allegati schemi di regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

esperita

l'istruttoria e l'analisi dei regolamenti proposti dall'ufficio finanziario e tributario;

vista

la normativa vigente in materia e verificata la conformità dei regolamenti proposti alle disposizioni vigenti;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Ponte San Pietro, 19 marzo 2021

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Antonella D'Aniello

